



Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO

N° 109 del 18-09-2025

Servizio Viabilità Trasporti e Infortunistica Stradale
Proposta n. 109 2025

Oggetto:	DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ORDINANZA VIABILISTICA FESTA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO 2025
-----------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che in concomitanza con le manifestazioni della tradizionale "Festa del Distretto del Commercio 2025" la circolazione e la sosta di veicoli nelle aree centrali del paese, per la presenza di bancarelle di merci, di attrazioni dello spettacolo viaggiante, di tradizionali spettacoli e per la prevedibile affluenza di pubblico, potrebbero essere causa di notevoli inconvenienti e di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie Vittorio Veneto dal civico 24 fino a piazza della Chiesa, via Adige e nel tratto compreso tra via Magenta e piazza della Chiesa, potrebbero risultare causa di pericolo per la pubblica incolumità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze di ordine e di sicurezza della circolazione;

Visti

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

La regolamentazione della viabilità stradale nelle sottoelencate vie così come di seguito indicato:

DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E FERMATA, CON RIMOZIONE FORZATA, A TUTTI I VEICOLI:

dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di giorno 27 Settembre 2025

- In Via Vittorio Veneto dal civico 24 fino al civ 36;

dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di giorno 28 Settembre 2025

- In Via Vittorio Veneto dal civico 24 fino a piazza della Chiesa;
- in tutta via Adige
- nel tratto compreso tra via Magenta e piazza della Chiesa

Prescrizioni:

È FATTO OBBLIGO AI RESIDENTI DI VIA ADIGE CIVICI 5 E 9 DI TRANSITARE, PER INGRESSO E USCITA DALLE PROPRIE ABITAZIONI PER VIA LAMARMORA DI BAREGGIO.

È FATTO OBBLIGO AI RESIDENTI DI VIA VITTORIO VENETO, TRATTO DA VIA ADIGE A PIAZZA DELLA CHIESA, DI ENTRARE E USCIRE DA VIA DEI GIARDINI.

Nei giorni, nei luoghi e nelle località sopra indicate la circolazione viene deviata lungo le vie limitrofe.

Da quanto sopra sono esclusi:

- a. i veicoli addetti a servizi di soccorso e polizia stradale;
- b. i veicoli adibiti a servizio di raccolta rifiuti e allo spazzamento stradale;
- c. i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Locale e/o adibiti all'organizzazione degli eventi;
- d. i veicoli condotti da portatori di handicap e/o dai loro accompagnatori, se muniti di regolare contrassegno, previa autorizzazione del personale di Polizia operante;
- e. per il solo divieto di transito i veicoli condotti dai residenti in: via Vittorio Veneto (nel tratto dall'intersezione con via Adige a Piazza della Chiesa) e via Adige, per i quali è prescritto il limite di velocità massima di 5 Km/h.

OBBLIGHI A CARICO DEI TITOLARI DELLE ATTRAZIONI / GAZEBO /BANCARELLE / SPETTACOLI VIAGGIANTI

garantire la tutela delle strade e dei relativi manufatti e pertinenze evitando di arrecare danni sia alla sede stradale sia alla relativa segnaletica verticale e orizzontale;

il posizionamento sulla carreggiata stradale di banchi, gazebo o altre strutture è autorizzato a condizione che sia garantito uno spazio libero di passaggio sulla carreggiata di almeno 3,50 m, onde consentire il passaggio dei mezzi di emergenza / soccorso e che sia garantito il transito dei veicoli dai passi carrabili senza interferire con i flussi in esodo degli avventori.

La presente ordinanza è subordinata alla pedissequa osservanza di quanto sopra indicato.

DISPONE

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione in loco di idonea segnaletica nonché mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio Comunale.

che Ufficiali e Agenti degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada dovranno vigilare, affinché siano rispettate le prescrizioni del presente provvedimento.

che eventuali autorizzazioni al transito per i soli residenti, nei tratti interessati già sopra elencati, saranno di volta in volta concessi dalle Forze di Polizia, le sole in grado di assentire la percorribilità della via, in condizioni di precarietà strutturale;

Che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o penale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma secondo le modalità prescritte dal D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Che gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione in contrasto al disposto della presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

DEMANDA

la posa e il mantenimento della segnaletica all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE

che, a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR della Regione Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio è individuato nella persona del Comandante della Polizia Locale del Comune di Cornaredo, Commissario Capo GIARDINO Dott. Domenico.

**Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale**

Il Comandante della Polizia Locale
Commissario Capo
Dott. Domenico Giardino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82